



## Intervento

# La vera risposta alla flessibilità arriva dal lavoro somministrato

**FEDERICA PATERNO\***

■■■ Il Decreto Legislativo numero 81 del 2015 ha opportunamente soppresso la disciplina del lavoro a progetto, più volte modificata negli anni e già fortemente limitata dalle novità introdotte dalla Legge Fornero. Più in particolare il Decreto ha abrogato le collaborazioni a progetto, le prestazioni occasionali (le mini Cocco), le specificità delle collaborazioni rese dai percettori di pensione di vecchiaia. Dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare nuovi contratti a progetto.

La norma, tuttavia, non elimina la fattispecie del lavoro parasubordinato, ma ne delimita, con l'individuazione di uno stringente sistema di presunzioni, il terreno di utilizzo, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato in tutti i casi nei quali ci si trovi di fronte a collaborazioni rese personalmente e continuativamente dal lavoratore ed organizzate, nei tempi e con riferimento al luogo di esecuzione, dal datore di lavoro.

Il legislatore individua quindi nella etero-organizzazione dell'attività il principale indicatore per ricomprendere la prestazione del lavoratore nell'alveo della subordinazione. L'obiettivo è di ricondurre al sistema di protezioni del lavoro subordinato tutte - e sono la maggior parte - quelle collaborazioni nell'impresa in cui l'autonomia del prestatore è solo apparente in quanto egli, in realtà, è inserito nell'al-

trui organizzazione che ne condiziona modalità e tempi di esecuzione della prestazione, liberando, invece, quel ristretto, ma pur sussistente novero di collaborazioni genuinamente autonome, dalle pastoie e dai vincoli inappropriati che il lavoro a progetto aveva individuato.

Questo nuovo assetto viene opportunamente accompagnato e sostenuto da una serie di misure di sostegno dell'emersione delle collaborazioni non genuine. Si punta in sostanza a realizzare un mercato del lavoro in cui i modelli normativi abbiano nomi e regolamentazioni appropriate e il datore di lavoro sia disincentivato dall'indulgere in utilizzi distorti di talune tipologie contrattuali per soddisfare la domanda di flessibilità ed agilità gestionale che è, invece, *mission* precipua di altri e più appropriati istituti.

Tra questi - non a caso fortemente valorizzato dal punto di vista normativo dalle riforme che si sono succedute negli ultimi anni - c'è sicuramente la somministrazione di lavoro. La moderna configurazione di questa forma contrattuale che ha ormai da tempo superato lo status di osservato speciale cui la timida riforma del '97 le aveva attribuito, consente oggi di dare una risposta efficace ai bisogni dell'impresa, senza dimenticare il lavoratore secondo i moderni principi di *flexsecurity* (sicurezza per il lavoratore, prima e dopo la missione, e flessibilità per l'impresa che ne utilizza le capacità) garantendo gli stessi diritti, le

stesse tutele e la stessa retribuzione previsti per il lavoro standard.

Va, infatti, ricordato come il lavoratore tramite agenzia benefici di un welfare di settore, alimentato unicamente da risorse private, ignoto al lavoratore a termine (interventi a favore della maternità, accesso al credito, contributi per asilo nido, assistenza sanitaria integrativa, ecc.) e di un sistema formativo costituito da progetti di formazione strutturati, modulati e finalizzati in modo tale da favorire lo sviluppo e il reale consolidamento delle competenze professionali dei lavoratori temporanei.

Il lavoro tramite agenzia, rappresenta quindi un *tertium genus* consolidato nel panorama lavoristico nazionale rispetto al lavoro a tempo indeterminato ed allo stesso contratto a termine che garantisce alle aziende, sia i medesimi incentivi assunzionali previsti in caso di impiego diretto (anche nel caso di assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato da parte dell'agenzia) assieme alla flessibilità propria del contratto a termine, ma senza i relativi vincoli legali, ad esempio il tetto del 20%.

**\*Avvocato**

